



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

PROVINCIA DI BERGAMO - c.a.p. 24045 - Piazza Roma n. 1 - Tel. 0363 688601 - Fax 0363 398774 - P. IVA 00294190160

Prot _____

Registro Ordinanze n. 52

ORDINANZA

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E TRANSITO PER CONSENTIRE IN SICUREZZA L'INGRESSO E L'USCITA DEGLI ALUNNI DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale

NON TROVANDOSI in situazione di conflitto d'interesse tale da far scattare l'obbligo di astensione in relazione all'adozione del presente provvedimento;

ESAMINATO l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267 del 2000 a mente del quale "il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva e preliminare della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante l'idoneità e la correttezza dell'azione amministrativa";

DICHIARATO di aver effettuato il relativo controllo;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Regione Lombardia n. 3318 del 18.04.2012 con la quale è stato approvato il Calendario Scolastico Regionale e la nota Prot. N.R1.2023.5812 del 20 Aprile 2023 con la quale è stato confermato il per l'anno 2023 – 2024;

VISTO il calendario scolastico deliberato dal Consiglio dell'Istituto Comprensivo "Jerome Bruner" di Fara Gera d'Adda (BG) in data 29.06.2023 recante il calendario per l'anno scolastico 2023/2024 in cui sono riportati gli orari di inizio per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;

CONSIDERATO sia necessario per ragioni sicurezza dei cittadini, eccetto coloro che accompagnano soggetti muniti di apposito e debito contrassegno di parcheggio per disabili, veicoli di servizio delle Forze di Polizia impegnate sul territorio, Vigili del Fuoco, Autoambulanze, veicoli di soccorso, medici in servizio di emergenza, modificare la viabilità ordinaria;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del D. L.vo 30 aprile 1992 n°285 (Codice della Strada);

VISTI gli articoli da 30 a 43 e 79 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);

VISTO l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 ed il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7/2023, con cui viene affidato e rinnovato l'incarico di Responsabile Ufficio Polizia Locale e Commercio al Commissario Dott. Ubbiali Luca, valido ed effettivo per l'intero anno 2023;

SENTITO il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento;

ORDINA

a partire dal giorno 25/09/2023 e fino al 07/06/2024, di adottare le seguenti prescrizioni:

- divieto di transito per tutti i veicoli a motore, compresi i monopattini elettrici
- i velocipedi dovranno essere spinti a mano

- tutti i veicoli che si troveranno già all'interno delle zone interdette alla circolazione dovranno attendere il termine di validità delle seguenti prescrizioni prima di potersi allontanare.

VIA RONCHI DI SOPRA prossimità intersezione con via Breda verso la scuola dell'infanzia a scendere verso Agriturismo "Da Cristina":

- dal 25/09/2023 al 07/06/2024 dalle ore 08,10 alle ore 08,30 e dalle ore 15,30 alle ore 16,00 (orario definitivo) di ciascun giorno feriale, tranne il sabato;

VIA DANTE - SCUOLA PRIMARIA FARA GERA D'ADDA (BG):

- dal 25/09/2023 al 07/06/2024 dalle ore 08,10 alle ore 08,45 e dalle ore 15,45 alle ore 16,15 (orario definitivo) di ciascun giorno feriale, tranne il sabato:

Si precisa che tali provvedimenti, non operano nei confronti dei veicoli delle Forze di Polizia, automezzi dei Vigili del Fuoco, autoambulanze e mezzi di soccorso e ai veicoli che trasportano a bordo un titolare di contrassegno di parcheggio per diversamente abili;

Qualora si rendessero necessarie ulteriori esigenze viabilistiche per garantire la sicurezza della circolazione, la Polizia Locale è autorizzata ad adottarle. L'Ufficio di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo n° 285/92 (Codice della Strada), curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lvo 285/92, nei tratti di strada interessati.

M A N D A

- ai soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92, affinché provvedano al controllo del rispetto della presente Ordinanza;
- all'affissione all'Albo Pretorio della presente ordinanza;

A V V E R T E

Ai sensi dell'art.3, c. 4° della L. 7/08/1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge.
- Straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- Gerarchico avanti il sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37, c. 3°, del Codice della Strada D.Lgs 30/4//1992 n. 285 e s.m.i. secondo la procedura prevista dall'art. 74 del Regolamento.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico dpr 445/2000 e d.lgs 82/2005 e norme collegate)

Fara Gera d'Adda, 12/09/2023

Il Responsabile del Settore
Dott. Luca Ubbiali